

Ha vinto lo Stato di diritto

*Paolo Bernasconi, Ergin Cimen**

Vertenza fiscale Usa-CH La sentenza del Tribunale federale amministrativo, che ha accolto il ricorso di un cliente americano di Credit Suisse bloccando la trasmissione di dati alle autorità fiscali statunitensi, dimostra l'indipendenza dei tribunali svizzeri di fronte alla politica



La Giustizia, in uno Stato in cui i poteri sono separati, deve restare cieca di fronte alle richieste della politica.

(Keystone)

Ogni giurista in Svizzera nel corso della sua attività professionale è già stato confrontato con delle decisioni che non hanno sempre dato delle risposte univoche su un preciso tema del diritto. È in effetti comune che su certi argomenti non sempre le massime autorità giudiziarie riescono a mantenere una linea coerente. Questo è sicuramente un aspetto molto interessante del diritto, e intrinseco allo stesso, visto che ogni singolo caso che viene esaminato dai tribunali ha le sue peculiarità. Inoltre, i tribunali sono composti da donne e uomini (e non da macchine) ed è quindi naturale che ogni giudice porta con sé le sue particolari sensibilità su un tema specifico. Se poi si vogliono ancora complicare le cose, proprio per dimostrare il fatto che mantenere una linea chiara e univoca è una cosa ardua, si deve ricordare che su ogni tema del diritto esistono correnti dottrinali spesso in conflitto l'una con l'altra.

È quindi con estremo piacere riscontrare che su un tema importante per l'economia e la finanza svizzera, le nostre massime autorità giudiziarie riescono a mantenere una linea precisa, univoca e chiara. Questo lo si può affermare riguardo al tema dello scambio di informazioni fiscali, tema che, simmetricamente, è legato alla portata del segreto bancario, e che, a sua volta, è legato alla funzionalità (futura) della piazza finanziaria svizzera.

In effetti, con sentenza del 5 aprile 2012 il Tribunale amministrativo federale ha (nuovamente) respinto una richiesta collettiva di informazioni presentata dal fisco statunitense (IRS) e riguardante clienti del Gruppo Credit Suisse. Già nel 2010 il Tribunale amministrativo federale respinse una richiesta collettiva di informazioni da parte dell'IRS allorché si era nel pieno della bufera sul caso UBS. In effetti, con sentenza del 21 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo federale evidenziò l'inefficacia e l'inapplicabilità dal punto di vista giuridico dell'accordo concluso il 19 agosto 2009 fra la Svizzera e gli Stati Uniti, il cosiddetto «Accordo UBS», destinato a regolare la vertenza che trovò le sue origini nell'elevata concentrazione di cittadini statunitensi i quali (mediante veicoli finanziari offshore) trovarono il modo di depositare i loro fondi presso UBS senza però denunciarne l'esistenza all'IRS.

In quel caso, venne censurata l'estensione arbitraria del campo di applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni con gli Usa del 1996 (ovverosia lo strumento «standard» che permette lo scambio di informazioni fiscali fra i due Paesi) mediante uno strumento giuridico (Accordo UBS) che non poteva essere considerato un Trattato internazionale vincolante. Il Tribunale amministrativo federale evidenziò il fatto che per

concedere l'assistenza amministrativa in materia fiscale riguardo a comportamenti che non rientrano nella casistica di «truffa o delitto analogo», ovvero comportamenti costituenti solamente sottrazione semplice di imposta (evasione fiscale), la Svizzera avrebbe dovuto concludere un Trattato ad hoc per permettere la trasmissione di informazioni che riguardano quest'ultima fattispecie. A seguito della sentenza del 21 gennaio 2010, il Consiglio federale si trovò nella necessità di dover rinegoziare con gli Stati Uniti l'Accordo UBS per poi farlo approvare all'Assemblea federale, in modo da renderlo vincolante e permettere (alla fine) la trasmissione delle relazioni bancarie riguardanti oltre 4500 clienti della Banca che fossero contribuenti fiscali Usa.

Oggi sappiamo che la linea tracciata dalla sentenza del 21 gennaio 2010 è nuovamente confermata: nessun dato fiscale, e quindi bancario, può essere trasmesso agli Stati Uniti se la richiesta di informazioni riguarda un comportamento che può essere qualificato quale sottrazione di imposta (evasione fiscale). Per dirla con i Giudici del Tribunale amministrativo federale «il solo fatto di celare al fisco statunitense una relazione bancaria non costituisce una fattispecie che permette lo scambio di informazioni, trattandosi di circostanze qualificabili quali sottrazione di imposta e non di truffa o delitto analogo». La diretta conseguenza di questa ultima sentenza è dirompente. Allo stato attuale, nessuna informazione riguardo ai clienti statunitensi di Credit Suisse può essere trasmessa sulla base dell'ultima richiesta collettiva dell'IRS.

Oltre a confermare la sua costante giurisprudenza, e quindi fornire una risposta univoca nell'ambito dello scambio di informazioni, l'ultima sentenza del Tribunale amministrativo federale porta con sé un ulteriore effetto importante, forse ancora più dirompente, ovvero la conferma e il rafforzamento di due principi fondanti lo Stato di diritto: la separazione dei poteri e la totale indipendenza dei tribunali svizzeri. I grandi principi di cui si sente tanto parlare a scuola sono valorizzati e concretizzati grazie alle quarantasei pagine della sentenza del 5 aprile 2012. Non è una questione di poco conto. In effetti, il clima politico internazionale – che rende sempre più difficile il compito al Consiglio federale di trovare una soluzione globale per l'ormai annosa questione fiscale con gli Stati Uniti – avrebbe potuto influenzare in qualche modo uno o più giudici. Così non è stato.

Per questo da giuristi salutiamo con grande piacere questa sentenza, non tanto per rivalsa, ma più che altro perché trasmette un messaggio di cardinale importanza: la Svizzera è uno Stato di diritto a tutti gli effetti. Con la Svizzera si deve negoziare. Detto in altri termini, le prove di forza e le minacce si possono respingere con la legge, grazie alla sua applicazione per mano di giudici indipendenti (e che fungono da contraltare al potere esecutivo). Ora, si confida fortemente nel fatto che questo messaggio venga recepito dagli Stati Uniti. Non sarà un compito difficile, visto che questo Paese condivide i medesimi principi poc'anzi evocati, dato che la nostra moderna Costituzione del 1848 ha trovato grande ispirazione nella Costituzione degli Stati Uniti d'America. Tale affinità, che si manifesta nelle rispettive Carte fondamentali, dovrà essere uno strumento per far capire ed appianare le divergenze che sussistono ancora con le altre undici banche svizzere attualmente interessate dal contenzioso con gli Stati Uniti.

* Gli avvocati Paolo Bernasconi e Ergin Cimen patrocinano diversi clienti di Credit Suisse di fronte alle autorità giudiziarie in vertenze identiche a quella che ha dato origine alla sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5.4. 2012.

Nessun dato fiscale può essere trasmesso agli Usa se la richiesta riguarda solo l'evasione fiscale e non la truffa La Svizzera è uno Stato di diritto con cui si deve negoziare, le prove di forza si possono respingere con la legge